



Comitato per la Piccola Industria

Regolamento

conforme alla normativa confederale di sistema e ai principi regolamentari di attuazione

21 luglio 2011

INDICE

TITOLO I

Art. 1 Costituzione, denominazione, attribuzioni e sede

TITOLO II

Art. 2 Organi

CAPO A – ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 3 Assemblea

Art. 4 Attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea

Art. 5 Consiglio Direttivo

Art. 6 Attribuzioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Art. 7 Presidente

Art. 8 Vice Presidenti

Art. 9 Commissione di designazione ed elezione di Presidente e Consiglio Direttivo

CAPO B – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 10 Assemblee territoriali

Art. 11 Consigli Direttivi territoriali

Art. 12 Presidenti territoriali

Art. 13 Vice Presidenti territoriali

Art. 14 Commissioni di designazione territoriali ed elezione di Presidente e Consiglio Direttivo territoriali

TITOLO III

Art. 15 Norme generali

Art. 16 Regime transitorio

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzioni e sede

È costituito, in seno all'“Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo”, ovvero Unindustria, il Comitato per la Piccola Industria, di cui all'art. 30 dello Statuto dell'Unione stessa.

Il Comitato - con sede presso Unindustria e con presenza in ciascuna Articolazione territoriale - raggruppa tutte le imprese associate ad Unindustria che occupano non più di 100 dipendenti nella totalità della loro organizzazione nazionale e/o internazionale.

Il Comitato promuove in modo unitario - anche attraverso l'attività svolta presso le Articolazioni territoriali - l'esame dei problemi specificamente interessanti la Piccola Industria e la formulazione di pareri e proposte agli Organi Unindustria sui temi generali riguardanti l'imprenditoria.

Per lo svolgimento delle sue attività, il Comitato si avvale dei suoi appositi Organi e del personale degli Uffici Unindustria.

TITOLO II

Art. 2 - Organi

Il Comitato per la Piccola Industria si compone dei seguenti Organi:

a livello centrale:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. i Vice Presidenti;

a livello territoriale:

- a. le Assemblee territoriali;

- b. i Consigli Direttivi territoriali;
- c. i Presidenti territoriali;
- d. i Vice Presidenti territoriali.

Le elezioni degli Organi territoriali del Comitato Piccola Industria – Presidente, Vice Presidenti e Consiglio Direttivo – devono avvenire nei due mesi successivi alle elezioni degli Organi centrali.

CAPO A - ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 3 - Assemblea

L'Assemblea del Comitato è composta dal totale delle imprese associate ad Unindustria in base alla definizione di cui all'art. 1 comma 2, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

Ciascun Socio deve essere rappresentato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da persona appositamente delegata, purché avente responsabilità direttive o di gestione dell'impresa stessa.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure il Consiglio Direttivo oppure ancora ne facciano richiesta tanti componenti che rappresentano almeno un quarto dei voti conferibili nell'Assemblea.

Essa è convocata dal Presidente con comunicazione inviata per posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza e con adeguata motivazione, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato per la Piccola Industria.

Art. 4 - Attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- elegge, negli anni dispari alla sua scadenza quadriennale, il Presidente ed approva, in base al programma di questo, le direttive di massima dell'azione del Comitato;
- elegge 15 componenti il Consiglio Direttivo;
- approva il Regolamento del Comitato e le sue eventuali modificazioni, che propone, per la ratifica, ai competenti Organi Unindustria; delibera su quanto previsto dal presente Regolamento.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti tanti rappresentanti che abbiano almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutta la compagine Piccola Industria; in seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei voti presenti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti dal Presidente tra i convocati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione delle deliberazioni relative all'approvazione del Regolamento e delle sue eventuali modifiche, che devono essere deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta fino ad un massimo di quattro volte.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Hanno facoltà di partecipare alle riunioni il Presidente Unindustria, il Direttore Generale e/o suoi delegati.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

Compongono il Consiglio Direttivo:

- il Presidente;
- i Presidenti PI territoriali, i quali sono Vice Presidenti di diritto;
- i Vice Presidenti PI territoriali, tra i quali, quello del territorio di provenienza del Presidente, è Vice Presidente di diritto;
- 15 componenti eletti dall'Assemblea;
- Fino a 6 componenti nominati dal Presidente;

- l'ex Presidente del Comitato che, per ultimo, ha ricoperto la carica;

Gli ex Presidenti del Comitato, precedenti all'ultimo, ed i rappresentanti PI nominati da Unindustria negli Organi Confindustriali partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Presidente può inoltre invitare a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, da sei a dodici rappresentanti di imprese associate.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due quadrienni consecutivi. I componenti nominati scadono con il Presidente che li ha indicati.

Decadono dalla carica i componenti che non siano intervenuti senza giustificato motivo ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Qualora, per qualsivoglia motivo, nel periodo di durata in carica del Consiglio Direttivo venisse a mancare un componente, esso potrà essere sostituito su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato, in via ordinaria, una volta ogni bimestre ed, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, con comunicazione inviata per posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e la puntuale elencazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.

Art. 6 - Attribuzioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- votare le candidature sottoposte dalla Commissione di designazione, ai fini di portare in Assemblea il candidato che ha designato, nonché ogni altra candidatura sostenuta per iscritto da almeno il 40% dei voti esercitabili nell'Assemblea del Comitato;
- nominare ogni due anni, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Comitato Piccola Industria nella Giunta e negli altri Organi dell'Unione;

- coadiuvare il Presidente PI nello sviluppo dei progetti e nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di attività;
- delibera le proposte di modifica del regolamento – sentiti i Consigli Direttivi territoriali – per l’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei componenti con diritto di voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta fino ad un massimo di quattro volte.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Hanno facoltà di partecipare alle riunioni il Presidente Unindustria, il Direttore Generale e/o suoi delegati.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente è di diritto Vice Presidente Unindustria e Presidente PI dell’Articolazione territoriale di provenienza.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

Un’ulteriore rielezione è consentita dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a quello del mandato già ricoperto.

Per le modalità di elezione del Presidente, l’insediamento e la composizione della Commissione di designazione, si rinvia a quanto previsto dall’art. 9 del presente Regolamento.

Il Presidente:

- convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo del Comitato per la Piccola Industria;
- nomina fino a 6 componenti in seno al Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo i nominativi di esponenti da indicare nella Giunta Unindustria e per la nomina in sede di Organi Piccola Industria del Sistema;
- dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea e alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- può conferire deleghe ai Vice Presidenti o a componenti il Consiglio Direttivo, per l’approfondimento di temi interessanti le piccole imprese.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

In ogni caso, la procedura di rinnovo si estende unicamente alla Presidenza PI delle due Articolazioni territoriali da cui provengono il Presidente eletto e il suo predecessore, ove entrambi non provengano dal medesimo territorio.

Art. 8 - Vice Presidenti

Nell'espletamento del proprio mandato, il Presidente è coadiuvato dai Vice Presidenti di diritto: i Presidenti dei Comitati PI territoriali – che fanno parte della Giunta e del Consiglio Direttivo - e, per il territorio di provenienza del Presidente, il Vice Presidente PI territoriale.

I Vice Presidenti scadono con la scadenza del loro mandato di Presidente PI territoriale.

Art. 9 - Commissione di designazione ed elezione di Presidente e Consiglio Direttivo

Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente viene insediata una Commissione di designazione - a cui spetta di assicurare la più ampia consultazione dei Soci per l'elezione del Presidente PI - composta dagli ultimi tre Presidenti del Comitato, ad esclusione del Presidente in carica.

In caso di impedimento o rinuncia degli aventi diritto, la Commissione è integrata dagli ex Presidenti che abbiano ricoperto la carica scelti a ritroso in ordine di tempo, ovvero, in assenza, da uno o più membri anziani del Consiglio Direttivo.

La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi della segreteria istituzionale piccola industria.

Il Presidente in carica, nello stesso termine di 90 giorni dalla scadenza del suo mandato, comunica per iscritto a tutti gli aventi diritto, l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature a Presidente ed a Componente il Consiglio Direttivo, segnalando l'avvenuto insediamento della Commissione di designazione incaricata di raccogliere le eventuali candidature.

Saranno ammesse le candidature dei rappresentanti delle imprese facenti parte del Comitato per la Piccola Industria, in regola con l'osservanza degli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva.

Eventuali irregolarità contributive dovranno essere sanate entro i termini di chiusura previsti per la presentazione delle candidature stesse.

Per la carica di Presidente, le candidature dovranno pervenire per iscritto, unitamente al programma di attività dei candidati, nei 30 giorni successivi a detta apertura.

La Commissione rende noti i programmi dei candidati a Presidente a tutti i componenti il Comitato con facoltà di effettuare, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati facenti parte del Comitato al fine di sottoporre al Consiglio Direttivo - almeno 20 giorni prima della scadenza del Presidente - una o più indicazioni sui candidati alla Presidenza maggiormente rappresentativi.

La Commissione di designazione è tenuta a sottoporre al Consiglio Direttivo anche le candidature appoggiate da almeno il 15% dei voti esercitabili nell'Assemblea del Comitato.

Il Consiglio Direttivo vota le candidature sottoposte dalla Commissione, ai fini di portare in Assemblea il candidato che ha designato, unitamente ad ogni altra candidatura sostenuta per iscritto da almeno il 40% dei voti esercitabili nell'Assemblea del Comitato.

Per la carica di Componente il Consiglio Direttivo, le candidature dovranno pervenire per iscritto nei 60 giorni successivi dalla suddetta data di apertura dei termini.

La votazione per l'elezione dei 15 Componenti elettivi del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea è effettuata a scrutinio segreto, con scheda che riporti il nome e cognome di tutti i candidati.

Risultano eletti i 15 candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

CAPO B - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 10 - Assemblee territoriali

Ciascuna Assemblea territoriale è composta dal totale delle imprese associate ad Unindustria nello specifico territorio cui si riferisce l'articolazione territoriale in base alla definizione di cui all'art. 1 comma 2, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

L'Assemblea territoriale :

- elegge, negli anni dispari, alla scadenza quadriennale del Presidente PI e nei due mesi successivi alla elezione degli Organi centrali del Comitato Piccola Industria, il Presidente territoriale, approvando contestualmente il suo programma e la proposta concernente il Vice Presidente territoriale;
- elegge 12 componenti il Consiglio Direttivo territoriale;
- delibera su quanto previsto dal presente Regolamento

Il Presidente del Comitato Piccola Industria nel suo territorio di provenienza, è di diritto Presidente territoriale.

Egli assume l'incarico di Presidente territoriale solo dopo che l'Assemblea territoriale avrà approvato gli indirizzi generali ed il programma di attività del suo territorio per il quadriennio e, contestualmente, avrà eletto il Vice Presidente territoriale.

Tale Assemblea territoriale dovrà tenersi entro due mesi da quella che lo ha eletto Presidente PI dell'Associazione.

Per convocazione, deliberazioni, attribuzione dei voti e loro esercizio, sistemi di votazione e ogni altra questione si rinvia a quanto previsto per l'Assemblea PI e specificato in genere nella normativa confederale.

Art. 11 - Consigli Direttivi territoriali

- Compongono il Consiglio Direttivo territoriale:
- il Presidente territoriale;
- il Vice Presidente territoriale;
- 12 componenti eletti dall'Assemblea territoriale;
- fino a 6 componenti nominati dal Presidente;
- l'ex Presidente territoriale del Comitato che, per ultimo, ha ricoperto la carica;

Il Presidente territoriale può inoltre invitare a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo territoriale, senza diritto di voto, da sei a dodici rappresentanti di imprese associate.

Spetta al Consiglio Direttivo territoriale:

- votare le candidature sottoposte dalla Commissione di designazione, ai fini di portare in Assemblea il candidato che ha designato, nonché ogni altra candidatura sostenuta per iscritto da almeno il 40% dei voti esercitabili nell'Assemblea territoriale;
- coadiuvare il Presidente territoriale nello sviluppo dei progetti e nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di attività;
- esprimersi in merito alla proposta di modifica del regolamento, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

Per convocazione, deliberazioni, attribuzione dei voti e loro esercizio, sistemi di votazione e ogni altra questione si rinvia a quanto previsto per il Consiglio Direttivo a livello centrale e specificato in genere nella normativa confederale.

Art. 12 - Presidenti territoriali

Il Presidente territoriale è Vice Presidente di diritto dell'Articolazione territoriale di provenienza ed entra a far parte di diritto del Consiglio Direttivo e della Giunta Unindustria.

Il Presidente territoriale dura in carica quattro anni. Un'ulteriore rielezione è consentita dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a quello del mandato già ricoperto.

Per le modalità di elezione del Presidente territoriale, l'insediamento e la composizione della Commissione di designazione territoriale, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.

Il Presidente

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria Territoriale;
- propone all'Assemblea per la nomina il Vice Presidente territoriale;
- nomina fino a 6 componenti di Consiglio Direttivo territoriale;
- dà esecuzione alle delibere degli Organi PI territoriali.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente territoriale verrà sostituito dal Vice Presidente.

Nel caso venga a mancare il Presidente del Comitato, la procedura di rinnovo per l'elezione del Presidente PI territoriale si estende unicamente a due Articolazioni, quella da cui provengono il Presidente eletto e il suo predecessore, ove entrambi non provengano dal medesimo territorio.

Venendo a mancare un Presidente territoriale, l'Assemblea territoriale per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi ed il Presidente territoriale eletto dura in carica sino all'assemblea territoriale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 13 - Vice Presidenti territoriali

Nell'espletamento del proprio mandato, il Presidente territoriale è coadiuvato dal Vice Presidente territoriale, al quale possono essere affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente territoriale.

Il Vice Presidente territoriale è membro di diritto del Consiglio Direttivo PI e, nel territorio di provenienza del Presidente PI, è anche Vice Presidente di diritto. Egli scade con la scadenza del Presidente territoriale, ed è rilegibile per non più di due quadrienni consecutivi.

Art. 14 - Commissioni di designazione territoriali ed elezione di Presidente e Consiglio Direttivo territoriali

Negli anni dispari, una volta eletto il Presidente PI ed entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di tale elezione, viene insediata una Commissione di designazione territoriale, tranne che territorio di provenienza del Presidente del Comitato PI, dove egli è di diritto Presidente del suo territorio.

La Commissione di designazione territoriale – cui spetta di assicurare la più ampia consultazione dei Soci per l'elezione del Presidente territoriale - è composta dagli ultimi tre Presidenti del Comitato territoriale, ad esclusione del Presidente in carica.

In caso di impedimento o rinuncia dei Componenti aventi diritto a farne parte, la Commissione è integrata dagli ex Presidenti territoriali che abbiano ricoperto la carica scelti a ritroso in ordine di tempo, ovvero, in assenza, da uno o più membri anziani del Consiglio Direttivo.

La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi della segreteria piccola industria territoriale.

Il Presidente territoriale in carica, alla data dell'avvenuta elezione del Presidente PI, comunica per iscritto a tutti gli aventi diritto l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature a Presidente territoriale ed a Componente il Consiglio Direttivo territoriale.

Saranno ammesse le candidature dei rappresentanti delle imprese facenti parte del Comitato per la Piccola Industria, in regola con l'osservanza degli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva.

Eventuali irregolarità contributive dovranno essere sanate entro i termini di chiusura previsti per la presentazione delle candidature stesse.

Per la carica di Presidente territoriale, le candidature devono pervenire per iscritto, unitamente al programma di attività dei candidati, nei 30 giorni successivi a detta apertura.

La Commissione rende noti i programmi dei candidati a Presidente territoriale a tutti i componenti il Comitato PI territoriale con facoltà di effettuare, in via riservata la più ampia consultazione degli associati PI al fine di sottoporre al Consiglio Direttivo territoriale - entro 40 giorni dalla avvenuta elezione del Presidente PI - una o più indicazioni sui candidati alla Presidenza territoriale maggiormente rappresentativi.

La Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio Direttivo territoriale anche le candidature appoggiate da almeno il 15% dei voti esercitabili nell'Assemblea territoriale del Comitato.

Il Consiglio Direttivo territoriale vota le candidature sottoposte dalla Commissione, ai fini di portare in Assemblea il candidato che ha designato, unitamente ad ogni altra candidatura sostenuta per iscritto da almeno il 40% dei voti esercitabili nell'Assemblea territoriale.

Per la carica di Componente il Consiglio Direttivo territoriale, le candidature dovranno pervenire per iscritto nei 40 giorni successivi dalla suddetta data di apertura dei termini.

La votazione per l'elezione dei 12 Componenti elettivi del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea territoriale è effettuata a scrutinio segreto con scheda che riporti il nome e cognome di tutti i candidati .

Risultano eletti i 12 candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

TITOLO III

Art. 15 – Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica lo Statuto Unindustria.

Art . 16 – Regime transitorio

Ai fini di favorire la più efficace integrazione all'interno della Componente Piccola Industria di Unindustria, è disposto un regime transitorio durante il quale verranno osservate, in parziale deroga alla disciplina del presente Regolamento, oltre alle vigenti "Disposizioni transitorie", le "Disposizioni di attuazione PI".

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PI

Ai fini di favorire la più efficace integrazione all'interno del Comitato per la Piccola Industria, in vigenza del regime transitorio, verranno osservate, in parziale deroga alla disciplina del Regolamento PI, oltre alle vigenti "Disposizioni transitorie" che sono parte integrante dello Statuto Unindustria, le presenti "Disposizioni di attuazione PI".

Per l'elezione degli Organi centrale e territoriali (Presidente e Consiglio Direttivo PI):

1. L'Assemblea chiamata ad eleggere gli Organi centrali - Presidente e Consiglio Direttivo - Piccola Industria dovrà tenersi non più tardi del 10 dicembre p.v.
2. Entro il mese di luglio prossimo, non prima di 90 giorni dalla data dell'Assemblea elettiva, viene insediata una Commissione di designazione, composta dai Presidenti PI in carica di ciascuna Articolazione territoriale dell'Associazione.
Nei rinnovi successivi al 2011, ai fini di comporre la Commissione, per integrare il numero degli ex Presidenti mancanti (escluso il Presidente in carica al momento dell'insediamento) si farà ricorso, a scalare, a Componenti eletti dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito.
3. Il Presidente Unindustria, contestualmente all'insediamento della Commissione di designazione, comunica per iscritto a tutti gli aventi diritto:
 - l'entrata in vigore del Regolamento PI Unindustria e delle presenti "Disposizioni di attuazione PI";
 - l'avvenuto insediamento della Commissione di designazione che, stante il regime transitorio, è incaricata di sottoporre al Comitato di Presidenza Ristretto Unindustria - nei successivi 60 giorni - una o più candidature alla Presidenza PI corredata/e di programmi;
 - l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature a Componente il Consiglio Direttivo, che dovranno pervenire per iscritto nei 60 giorni successivi dalla suddetta data di apertura.
4. La Commissione di designazione – con lettera del Presidente Unindustria di convocazione dell'Assemblea elettiva - rende noto/i i programma/i dei candidati a Presidente PI che hanno superato il vaglio del Comitato di Presidenza Ristretto Unindustria, ai fini di portare in Assemblea il candidato o i candidati così designato/i.

5. Una volta eletto il Presidente PI, le elezioni degli Organi territoriali del Comitato Piccola Industria – Presidente, Vice Presidente e Consiglio Direttivo – devono avvenire nei due mesi successivi alla elezione degli Organi centrali, secondo quanto previsto dal Regolamento, con apertura dei termini di presentazione delle candidature comunque entro il mese di dicembre 2011.